



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 18
Del 29/11/2017

OGGETTO:

MISURE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Loiano con delibera consiliare 41/2012 ha aderito al Patto dei Sindaci promosso dall'Unione Europea, che comporta, da parte dell'amministrazione comunale, l'impegno alla riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 20% rispetto ad un anno base individuato dall'amministrazione;
- che conseguentemente, con deliberazione 46/2013, è stato approvato il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) che contiene l'inventario delle emissioni e il bilancio energetico del territorio comunale e definisce le misure da attuare per la riduzione delle emissioni climalteranti;

VISTO:

- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE ;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio;

VISTO INOLTRE:

- l'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani che prevede le prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici e la loro tempestiva attuazione:
 - obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - divieto di prevedere l'installazione e l'utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali cantine, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe) e in vani e locali tecnici;
- l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile le prescrizioni volte alla riduzione delle emissioni e la loro tempestiva attuazione:
 - A decorrere dal 1 ottobre dell'anno di approvazione del Piano, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1

ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il divieto di cui al presente comma che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Loiano è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 24 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

AI SENSI delle Norme tecniche di attuazione del PAIR e dell'art. 42 della Legge Regionale 16/2017;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 24 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- la L.R. 16/2017;

INDIVIDUA

Le aree situate a quota altimetrica inferiore a 300mt nella cartografia allegata;

VIETA

Sul territorio situato a quota altimetrica inferiore a 300 m l'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

ORDINA

Su tutta l'area del territorio del comune di "Loiano":

- a) il divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici;
- b) l'obbligo di mantenere la chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico nei seguenti casi:
 - nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;
 - nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.

Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati;

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16/2017 non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro;

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Loiano.